



Berna, il 25 giugno 2010

Destinatari:
Governi cantonali

**Assicurazione invalidità – secondo pacchetto di misure della 6a revisione AI (revisione 6b):
avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 23 giugno 2010, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati in merito all'avamprogetto concernente il secondo pacchetto di misure della 6a revisione della legge sull'assicurazione invalidità, di cui troverete in allegato una copia con relativo rapporto esplicativo.

I principali elementi del progetto sono i seguenti:

1. Adeguamento del sistema di rendite per favorire l'integrazione: l'attuale sistema di rendite ha il grande svantaggio di penalizzare finanziariamente i beneficiari di rendita che migliorano la loro capacità al guadagno residua. La situazione è paradossale, considerati gli importanti investimenti operati per i provvedimenti d'integrazione nel quadro della 5a e della 6a revisione AI. La modifica di legge intende dunque correggere questo fenomeno introducendo un sistema di rendite lineare che incentivi gli assicurati a riprendere l'attività lavorativa. Con il nuovo sistema, a ogni grado d'invalidità corrisponderà una determinata rendita. Tuttavia, per tener conto del fatto che a partire da un certo limite, la capacità al guadagno residua è difficilmente utilizzabile, in linea di principio verranno concesse rendite intere a partire da un grado d'invalidità dell'80 per cento. La revisione prevede inoltre la garanzia dei diritti acquisiti per i beneficiari di rendita di 55 anni e oltre. Lo stesso sistema sarà introdotto anche nel 2° pilastro.
2. Potenziamento dell'integrazione e mantenimento degli assicurati nel mercato del lavoro: per promuovere ulteriormente l'integrazione degli assicurati, la revisione 6b intende perfezionare e sviluppare gli strumenti introdotti dalla 5a revisione AI. Pur essendo destinati a tutti gli assicurati, all'atto pratico i provvedimenti previsti dalla presente modifica di legge riguarderanno soprattutto i disabili psichici, che rappresentano il gruppo di beneficiari di rendita più numeroso. Il rilevamento tempestivo verrà esteso e la durata dei provvedimenti di reinserimento non sarà più limitata. Gli uffici AI potranno accordare agli assicurati e ai datori di lavoro una consulenza e un accompagnamento finalizzati all'integrazione. Inoltre, per gli uffici AI sarà determinante soltanto la valutazione delle capacità funzionali degli assicurati eseguita dai servizi medici regionali (SMR). A questi ultimi saranno affidati nuovi compiti al fine di migliorare il coordinamento con l'integrazione e di ridurre gli ostacoli che potrebbero pregiudicare l'integrazione degli assicurati. Gli uffici AI dovranno inoltre accertare l'idoneità all'integrazione dell'assicurato – nozione che verrà definita nella legge – avvalendosi di una valutazione (assessment) interprofessionale. Dal canto loro, i datori di lavoro saranno invitati dagli uffici AI a non sciogliere il rapporto di lavoro durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione senza averne discusso prima con loro. In compenso, grazie all'allargamento della cerchia degli aventi diritto, le imprese potranno beneficiare maggiormente dei contributi accordati nell'ambito dell'attuazione dei provvedimenti di reinserimento. Infine, le condizioni del diritto alla rendita saranno inasprite di modo che l'assicurato vi avrà diritto soltanto se, in caso di adempimento delle altre condizioni richieste, la sua idoneità all'integrazione non potrà essere migliorata e non verrà attuato nessun provvedimento di intervento tempestivo o d'integrazione.



3. Nuova regolamentazione per i beneficiari di rendita con figli: la rendita completiva concessa ai beneficiari di rendita con figli sarà adeguata alle spese effettive generate da questi ultimi, conformemente alle scale di equivalenza dell'OCSE e della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale. Essa passerà dunque dal 40 al 30 per cento della rendita d'invalidità. La nuova regolamentazione per i beneficiari di rendita con figli sarà ripresa anche nell'AVS. Le rendite per orfani, invece, non verranno modificate.
4. Nuovo sistema di rimborso delle spese di viaggio: il progetto di revisione prevede un ritorno all'intenzione iniziale del Legislatore, ovvero la copertura delle spese effettivamente dovute alla disabilità. Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, in futuro saranno rimborsate unicamente le spese supplementari dovute alla disabilità, secondo il sistema del terzo garante. Per i provvedimenti di reinserimento, la riformazione professionale e i mezzi ausiliari, sarà mantenuto un sistema di rifusione delle spese di viaggio simile a quello attuale, ma con una gestione dei costi più efficace e una sorveglianza più attenta da parte degli uffici AI, affinché siano rimborsate unicamente le spese supplementari, che una persona sana non deve sostenere.
5. Altre misure di risanamento: sono previste due misure che implicheranno una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) e delle direttive: la riforma dell'inserimento professionale dei giovani assicurati che hanno assolto una formazione in una scuola speciale e la garanzia dei sussidi concessi alle organizzazioni di aiuto agli invalidi, sussidi che, nonostante la situazione finanziaria difficile, saranno mantenuti al livello del 2010 ma non saranno adeguati al rincaro.
6. Rafforzamento della lotta alle frodi: una modifica procedurale permetterà d'integrare nella legge quadro sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) le basi legali necessarie per una lotta antifrode efficace in tutti i rami delle assicurazioni sociali.
7. Estinzione del debito dell'assicurazione: per risanare durevolmente le sue finanze, l'AI deve rimborsare il suo debito nei confronti dell'AVS. Quando le liquidità e gli investimenti del Fondo AI saranno superiori al 50 % delle uscite annue dell'assicurazione, l'importo eccedente sarà pertanto versato all'AVS. Da questa soglia in giù il rimborso sarà sospeso. Alla luce delle previsioni attuali e delle misure proposte nella presente revisione, l'estinzione del debito entro il 2028 sembra realistica.
8. Meccanismo d'intervento per garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine: per garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine dell'AI è necessario un meccanismo d'intervento. L'avamprogetto posto in consultazione prevede due varianti, che si distinguono per il momento in cui il Consiglio federale potrà decidere di aumentare i contributi salariali e per l'adozione o meno da parte dell'Esecutivo di misure sul fronte delle uscite. Nella prima variante il meccanismo si attiverà non appena le liquidità e gli investimenti del Fondo AI scenderanno al di sotto del 40 % delle uscite annue dell'assicurazione. Per garantire la liquidità dell'assicurazione, il Consiglio federale potrà aumentare l'aliquota di contribuzione al massimo di 0,2 punti percentuali e dovrà sottoporre all'Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario. La seconda variante prevede due soglie. La prima è fissata anch'essa al 40 % delle uscite annue dell'assicurazione. Se gli averi (liquidità e investimenti) del fondo AI saranno inferiori a questa soglia, il Consiglio federale dovrà soltanto sottoporre all'Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario. Se, invece, il livello del fondo scenderà al di sotto del 30 % delle uscite annue, l'Esecutivo aumenterà l'aliquota di contribuzione di 0,3 punti percentuali e ridurrà in modo lineare le rendite del 5 per cento. In entrambe le varianti le misure saranno mantenute finché non sarà nuovamente raggiunta la soglia del 50 %.



Tenuto conto degli investimenti necessari, queste misure permetteranno di migliorare il risultato dell'Al di circa 600 milioni di franchi nel 2018 e di circa 800 milioni di franchi l'anno nel periodo 2019-2028. Questo permetterà di azzerare il deficit che l'assicurazione continuerà ad accusare anche dopo l'introduzione delle misure previste dalla revisione 6a e di riequilibrare durevolmente i conti dell'Al. Sarà anche possibile estinguere il debito dell'assicurazione entro il 2028.

Vi preghiamo di esaminare l'avamprogetto di legge e il rapporto esplicativo e di inviarci il vostro parere entro il **15 ottobre 2010** all'indirizzo seguente:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Altri esemplari della documentazione in consultazione possono essere richiesti all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>. Per qualsiasi domanda potete telefonare alla signora Rosalba Aiello Lemos Cadete (031 322 85 49) o alla signora Nancy Wayland Bigler (031 322 92 09).

Ringraziandovi sin d'ora per la preziosa collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Didier Burkhalter
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto (d, f, i) e rapporto esplicativo (d, f; italiano segue)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, i
TI: i
- Elenco dei destinatari della procedura di consultazione (d,